



CITTA' DI MODUGNO

(Area Metropolitana di Bari)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di novembre, nella residenza municipale

tra

Il **Comune di Modugno**, con sede in Modugno, viale della Repubblica n. 47, in persona del Responsabile del Servizio 6 Avvocatura, Contenzioso e Ufficio del Personale Avv. Cristina Carlucci nata a Taranto (TA) il 17 luglio 1966 – c.f. CRLCST66L57L049N domiciliata per la carica presso l'ente medesimo, in esecuzione del Decreto sindacale prot. n. 11337 del 28/02/2023 avente ad oggetto: "Incarico di Responsabile di Servizio con Posizione Apicale – Servizio 6 – dal 01/03/2023 al 31/01/2024 ai sensi dell'art. 50, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000";

e

la **signora Liberio Nicoletta** nato a Modugno il 31/12/1974, e residente in Modugno (BA) alla Via Fiume n. 39 , c.f.: LBRNLT74T71F262I (in seguito identificato quale dipendente).

Vista:

- deliberazione di G.C. n. 111 del 11/07/2023 avente ad oggetto: "Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025" così come rettificata dalla Deliberazione di G.C. n. 128 del 28/07/2023 avente ad oggetto: "Rettifica formale Delibera di Giunta n. 11 del 11/07/2023. Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 e relativo allegato D"e dalla Deliberazione di G.C. n. 171 del 17/10/2023 avente ad oggetto: "Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025. Modifica";
- la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1368 R.G. del 21/09/2023 con cui è stata avviata la procedura di mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di vari profili professionali, ai sensi dell'art.30 d.lgs.165/2001;
- la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1722 R.G. del 16/11/2023.

Considerato che ai sensi dell'art. 24 e seguenti del CCNL 16.11.2022 deve procedersi alla stipula del contratto individuale:

si conviene e stipula

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 - Durata del rapporto di lavoro

Il presente rapporto di lavoro, di carattere subordinato a tempo indeterminato, decorrerà dal 01/12/2023 e proseguirà sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge.

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno (36 ore settimanali).

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

La dipendente è inquadrata, con effetto dal 01/12/2023 nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo di Vigilanza" (CCNL Funzioni Locali 2019-2021).

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate, in materia, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza del dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del C.C.N.L. vigente prevede:

- Elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Inoltre, nell'ambito della posizione di lavoro della struttura cui è assegnato, provvede, anche con autoveicoli, a tutte quelle mansioni previste dal vigente Regolamento del trattamento giuridico ed economico del personale.

Art.5 - Obblighi del dipendente

La dipendente è tenuta a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica amministrazione.

Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento del Comune di Modugno, approvato con delibera di Giunta Comunale n.7 del 31/01/2014 e copia del codice disciplinare del CCNL 11/04/2008.



Art. 6 - Periodo di prova

Il presente contratto non prevede il periodo di prova, poiché già assolto presso l'Amministrazione di provenienza (art. 25 co. 2 del CCNL 16.11.2022).

Art. 7 – Obbligo di permanenza

I dipendenti neo assunti degli Enti Locali hanno l'obbligo di permanenza almeno quinquennale (art. 3, commi 7 e 7-bis) nella sede di prima destinazione così come previsto dall'art. 3 comma 7-ter dell'art. 35, comma 5-bis, Dlgs. n. 165/2001 e, in particolare dall'art. 3, comma 5-septies, del Dl. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 prevede che "i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli Enti Locali, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni". La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

Art.8 -Trattamento economico

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL - comparto Regioni - Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio tabellare iniziale
- Indennità di comparto
- Indennità di vigilanza
- Tredicesima mensilità

Si aggiungono, altresì, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese, nonché, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

Art.9 - Luogo e sede di lavoro

La dipendente Liberio Nicoletta è destinata, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso il Comune di Modugno.

Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

Art.10 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Responsabile del Servizio.

Art.11 - Incompatibilità

La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.12 - Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del T.U. privacy (D.lgs.n.196/2003).



Art.13 - Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

Art.14 - Registrazione

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Letto e sottoscritto

**Il Responsabile del Servizio 6
Avvocatura, Contenzioso e Ufficio
del Personale
Avv. Cristina CARLUCCI**

IL DIPENDENTE

Liberio Nicoletta



Il sottoscritto, Liberio Nicoletta dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole: art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9., art.10, art.11, art.12, art.13.

IL DIPENDENTE

Liberio Nicoletta

